



Regolamento relativo alla vigilanza sugli alunni durante le fasi della vita scolastica

(DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CdI DEL 18/02/2016)

Titolo I – Aspetti generali

Art. 1 – Definizioni

1) Nel presente Regolamento con il termine “aula” si intende il luogo in cui si svolge l’attività didattica. Pertanto, il termine “aula” fa riferimento sia alla usuale aula in cui si svolge l’attività didattica, sia alla palestra, ai campetti, ai laboratori, all’auditorium o alla biblioteca, che si configurano come altri possibili luoghi in cui si svolge attività didattica.

2) Nella presente Sezione con il termine “area di vigilanza” si intende un luogo fisico di una sede dell’Istituto, in cui non si svolge l’attività didattica. Pertanto il termine “area di vigilanza” indica sempre una zona distinta da quella indicata dal termine “aula”. Ciascuna sede dell’istituto è suddivisa in aree di vigilanza che non si sovrappongono e che complessivamente sommano a tutte le aree normalmente accessibili dall’utenza nelle sedi dell’istituto, che non siano dedicate alla didattica. Ciascuna area di vigilanza è assegnata ad un collaboratore scolastico, essa può consistere di uno o più corridoi, di servizi igienici, di uno o più ballatoi, di porte, portoni e cancelli di ingresso e di atri.

Art. 2 – Responsabilità del personale della scuola

1) Alla vigilanza è preposto tutto il personale della scuola nei limiti dei rispettivi compiti assegnati dalla legge e definiti nei CCNL di categoria.

2) I docenti svolgono la vigilanza nelle aule, mentre i collaboratori si occupano della vigilanza nelle aree di vigilanza.

Art. 3 – Responsabilità degli studenti

1) Ad ogni singolo studente si attribuisce la responsabilità civica di collaborare attivamente al mantenimento di un clima di serena e composta partecipazione a tutte le attività svolte dentro e fuori la sede scolastica.

Titolo II – Vigilanza all’ingresso degli studenti (inizio delle lezioni antimeridiane)

Art. 1 – Ingresso degli studenti nelle sedi

1) Gli studenti sono ammessi all’interno delle sedi dell’Istituto ad un orario che precede l’inizio delle lezioni di cinque minuti. Questo orario è annunciato dal suono della prima campanella.

2) Si fa eventualmente eccezione, in giornate fredde e/o piovose, per gli studenti che raggiungono l’Istituto in anticipo per esigenze di trasporto e che possono essere ammessi all’interno delle sedi qualche minuto prima dell’orario fissato al comma 1, sostando negli atri in attesa del suono della prima campanella.

3) L’ingresso anticipato di cui al comma 2 è consentito qualora sia possibile approntare una opportuna vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

4) I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula al suono della prima campanella, secondo quanto indicato al comma 1 (art. 29 c.5 del CCNL-Scuola 2006/2009).

Art. 2 - Ingresso degli studenti in aula

1) Al suono della prima campanella gli studenti raggiungono le aule e ivi prendono posto, accolti dai docenti della prima ora.

2) Al suono della seconda campanella gli studenti devono essere in aula, per consentire il regolare inizio delle attività didattiche.

- 3) I collaboratori scolastici curano l'indirizzamento del flusso di studenti verso le aule e contestualmente vigilano sul comportamento degli stessi.
- 4) Tra il suono della prima e della seconda campanella, i docenti della prima ora coadiuvano i collaboratori scolastici nella vigilanza degli studenti, limitatamente ai pressi dell'aula in cui svolgono lezione.

Titolo III – Vigilanza al cambio dell'ora di lezione e durante l'intervallo

Art. 1 – Comportamento degli studenti durante il cambio dell'ora di lezione

- 1) Il cambio dell'ora di lezione è annunciato dal suono della campanella.
- 2) Al cambio dell'ora di lezione, in attesa dell'arrivo in aula dei docenti, gli studenti sono tenuti a rimanere all'interno delle aule, senza provocare rumori e disordine.
- 3) Gli studenti che, in precedenza, sono stati autorizzati dal docente ad uscire dall'aula, al suono della campanella relativa al cambio dell'ora di lezione, devono ritornare senza indugio nell'aula ed attendere l'arrivo del docente.
- 4) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Art. 2 – Compiti dei docenti e dei collaboratori scolastici durante il cambio dell'ora di lezione

- 1) Al termine di ogni ora di lezione, i docenti raggiungono senza indugio la classe loro affidata nell'ora successiva, salvo il ritardo inevitabile in caso di trasferimento da un piano all'altro della sede e/o da una sede all'altra.
- 2) Durante gli spostamenti dei docenti di cui al comma 1, la vigilanza della classe rimane temporaneamente affidata al collaboratore scolastico cui è assegnata l'area di vigilanza su cui si affaccia l'aula che accoglie la classe. I docenti coadiuvano il collaboratore scolastico nel caso indicato al comma 5.
- 3) I collaboratori scolastici che, trascorso un tempo ragionevole per il trasferimento del docente da un'aula all'altra, ravvisano la mancanza del docente in una o più classi collocate nell'area di vigilanza loro assegnata, avvisano tempestivamente Collaboratori del Dirigente e/o i Coordinatori di sezione/sede, comunicando sia la classe, sia il nome del docente temporaneamente assente, affinché si possa contattare quest'ultimo in tempi brevi o provvedere ad una sostituzione.
- 4) I docenti che iniziano o riprendono il loro servizio giornaliero dopo la seconda ora di lezione sono tenuti ad essere in corrispondenza dell'aula, in cui iniziano o riprendono a svolgere il loro servizio, prima del suono della campanella del cambio dell'ora, per garantire che la classe non resti priva di vigilanza.
- 5) I docenti che concludono o interrompono il loro servizio giornaliero prima dell'ultima ora di lezione, in corrispondenza dell'ora in cui concludono o interrompono il loro servizio giornaliero, sono tenuti ad attendere il collega che deve raggiungere l'aula in cui svolge lezione, limitatamente ad un tempo pari a quello richiesto per il trasferimento, al fine di contribuire alla vigilanza della classe durante il cambio dell'ora. Trascorso questo tempo, i docenti avvisano i collaboratori cui è assegnata l'area di vigilanza su cui si affaccia l'aula che accoglie la classe.

Art. 3 – Trasferimenti temporanei della classe

- 1) La classe, che deve raggiungere un'aula distinta da quella dove ha concluso la lezione, deve attendere il docente in servizio durante l'ora di lezione, prima di trasferirsi.
- 2) Durante i trasferimenti di cui al comma 1, la classe è accompagnata e vigilata dal docente in servizio durante l'ora di lezione.
- 3) Durante il trasferimento, ciascuno studente resterà unito al suo gruppo classe, al fine di agevolare la vigilanza dei docenti.
- 4) Il trasferimento deve avvenire senza recare disturbo alle altre classi.
- 5) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Art. 4 – Intervallo

- 1) Il Consiglio di Istituto può deliberare una scansione oraria che preveda un intervallo tra due ore intermedie dell'orario di lezione, per un minimo di dieci minuti (art. 17 lett. f CM 105/75).

- 2) L'intervallo non costituisce attività didattica; la scansione oraria giornaliera tiene conto di questo aspetto.
- 3) L'inizio dell'intervallo è segnalato dal suono di una prima campanella; parimenti avviene per la fine dell'intervallo, segnalato dal suono di una seconda campanella.
- 4) Dopo il suono della prima campanella, il docente in servizio nella classe, continua a permanere in tale classe e consente agli studenti di consumare la propria colazione, distogliendo temporaneamente l'attenzione dall'oggetto delle lezioni.
- 5) Durante l'intervallo, l'attività in aula deve svolgersi comunque nel massimo rispetto del vivere civile, evitando rumori molesti o spostamenti degli studenti non autorizzati dal docente.
- 6) Durante l'intervallo, il docente può autorizzare l'uscita temporanea dall'aula al massimo di due studenti per volta.
- 7) Gli studenti che transitano nelle aree di vigilanza durante l'intervallo sono affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti di cui al comma successivo.
- 8) Mediante la contrattazione di istituto è possibile individuare docenti per attività specifiche di vigilanza durante l'intervallo e regolare il servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici durante l'intervallo.

Titolo IV – Vigilanza durante l'ora di lezione e le uscite temporanee

Art. 1 – Compiti dei docenti durante l'ora di lezione

- 1) Durante le ore di lezione, la vigilanza nell'aula è di competenza del docente, che assicura l'ordine e controlla che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- 2) Durante le ore di lezione, gli studenti non possono lasciare le aule in cui svolgono attività didattica, se non con il consenso del docente e per il tempo strettamente necessario.
- 3) Durante l'attività didattica, il docente può autorizzare l'uscita temporanea dall'aula, per un massimo di uno studente per volta. Di norma, l'uscita dall'aula non può essere autorizzata prima del termine della prima ora di lezione della classe.
- 4) Il docente può autorizzare uscite di studenti che:
 - a) siano temporaneamente sofferenti, affidandoli ai collaboratori scolastici e quindi ai responsabili del primo soccorso;
 - b) debbano raggiungere i servizi igienici;
 - c) debbano fruire dei distributori automatici;
 - d) debbano raggiungere gli uffici della Segreteria per pratiche urgenti;
 - e) debbano raggiungere gli uffici del Dirigente o dei suoi collaboratori;
 - f) debbano ricevere comunicazioni urgenti.

Di norma, i docenti non possono permettere agli studenti di allontanarsi dall'aula per altri motivi.

- 5) Quando in un'ora di lezione è prevista la compresenza di più docenti, il permesso di uscita deve essere accordato da tutti i docenti presenti.
- 6) Qualora il docente ravvisi un ritardo del rientro dell'alunno nell'aula, oltre ogni ragionevole attesa, ne dà tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico, per adottare i provvedimenti del caso.
- 7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Art. 2 – Compiti dei collaboratori scolastici durante l'uscita temporanea degli studenti del luogo in cui si svolge la lezione

- 1) Durante le ore di lezione la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dall'aula è di competenza dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di vigilanza.
- 2) In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici (presenza di fumo, avvertimento di rumori molesti), è consentito, ai docenti e ai collaboratori scolastici del medesimo genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e attivare le misure d'emergenza previste.

Art. 3 – Comportamento degli studenti durante l'uscita temporanea dell'aula

- 1) Durante l'uscita temporanea, lo studente, regolarmente autorizzato, è tenuto a minimizzare il tempo di permanenza fuori dall'aula.

- 2) Quando deve recarsi ai servizi igienici, lo studente è tenuto a raggiungere quelli funzionanti e più vicini all'aula in cui sta svolgendo attività didattica.
- 3) Quando deve recarsi ai distributori automatici, lo studente è tenuto a servirsi di quelli funzionanti più vicini all'aula in cui sta svolgendo attività didattica.
- 4) Nel caso in cui lo studente debba raggiungere gli uffici di segreteria e di dirigenza e questi ultimi risultino impegnati con altri fruitori del servizio, lo studente è tenuto a rientrare, senza indugio, nell'aula.
- 5) Durante l'uscita temporanea, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'intera comunità scolastica.
- 6) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'uscita dall'aula durante l'intervallo.
- 7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Titolo V – Vigilanza all'uscita degli studenti (termine delle lezioni antimeridiane)

Art. 1 – Compiti dei docenti e dei collaboratori durante l'uscita

- 1) Il termine delle lezioni è annunciato dal suono della campanella.
- 2) Al suono della campanella di cui al comma 1, le classi raggiungono le uscite delle sedi e quindi del cortile. I docenti dell'ultima ora di lezione vigilano sugli studenti della classe in cui hanno svolto lezione mentre li accompagnano verso le uscite (art. 29 c.5 del CCNL-Scuola 2006/2009).
- 3) I collaboratori scolastici agevolano l'uscita degli studenti e coadiuvano i docenti nella sorveglianza, restando a presidio delle aree di vigilanza loro assegnate.
- 4) La comunicazione ai genitori della scansione oraria delle lezioni, effettuata tipicamente all'inizio dell'anno scolastico, vale come informativa ai genitori circa l'orario di regolare conclusione delle lezioni. Qualora i genitori vogliano prendere in consegna gli studenti al termine delle attività didattiche, sarà loro cura raggiungere l'Istituto in tempo utile. In alternativa, gli studenti sono invitati a raggiungere autonomamente le proprie residenze.

Art. 2 – Comportamento degli studenti durante l'uscita

- 1) Durante il deflusso verso l'uscita, gli studenti manterranno un comportamento corretto e rispettoso dell'intera comunità scolastica.
- 2) Inoltre, ciascuno studente resterà unito al suo gruppo classe durante il deflusso verso l'uscita, al fine di agevolare la vigilanza dei docenti.
- 7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Titolo VI – Vigilanza durante le attività pomeridiane

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

- 1) Le attività pomeridiane devono svolgersi, in ciascuna sede, in aule che non siano molto distanti tra loro, per garantire una vigilanza efficace da parte dei collaboratori scolastici. La scelta delle aule resta comunque subordinata alla collocazione delle strumentazioni che sono necessarie per l'espletamento delle attività pomeridiane.
- 2) Il numero di collaboratori individuato per vigilare durante le attività pomeridiane deve essere congruo rispetto al numero di attività da svolgersi ed alla collocazione, più o meno distante, delle aule in cui è necessario svolgere le attività.

Art. 2 – Compiti dei docenti durante le attività pomeridiane

- 1) Le attività pomeridiane possono essere svolte:
 - a) da un docente singolarmente;
 - b) da due docenti in compresenza;
 - c) da un docente esperto in compresenza con un tutor d'aula.
- 2) Durante le attività pomeridiane, la vigilanza nel luogo in cui la classe svolge attività didattica è di competenza del docente di cui al precedente c.1 lett.a) e b) o del tutor d'aula di cui al precedente comma 1 lett. c). Queste figure assicurano l'ordine e controllano che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3) Durante le attività pomeridiane gli studenti non possono lasciare le aule, se non con il consenso dei docenti di cui al precedente c.1 lett. a) e b) o del tutor d'aula di cui al precedente comma 1 lett. c) e per il tempo strettamente necessario.

4) Durante l'attività didattica, possono essere autorizzate uscite temporanee dall'aula, per un massimo di uno studente per volta.

5) Possono essere autorizzate uscite di studenti che:

a) siano temporaneamente sofferenti, affidandoli ai collaboratori scolastici e quindi ai responsabili del primo soccorso;

b) debbano raggiungere i servizi igienici;

c) debbano fruire dei distributori automatici;

d) debbano raggiungere gli uffici della Segreteria per pratiche urgenti;

e) debbano raggiungere gli uffici del Dirigente o dei suoi collaboratori;

f) debbano ricevere comunicazioni urgenti.

Di norma, i docenti non possono permettere agli studenti di allontanarsi dall'aula per altri motivi.

6) Qualora i docenti di cui al precedente c.1 lett. a) e b) o il tutor d'aula di cui al precedente comma 1 lett. c) ravvisino un ritardo del rientro dell'alunno in aula, oltre ogni ragionevole attesa, ne danno tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico, per adottare i provvedimenti del caso.

7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Art. 3 – Compiti dei collaboratori scolastici durante l'uscita temporanea degli studenti dell'aula in occasione delle attività pomeridiane

1) Durante le attività pomeridiane la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dal luogo in cui si svolge la lezione è di competenza dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di vigilanza.

2) In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici (presenza di fumo, avvertimento di rumori molesti), è consentito, ai docenti e ai collaboratori scolastici del medesimo genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e attivare le misure d'urgenza previste.

Art. 4 – Comportamento degli studenti durante l'uscita temporanea dell'aula durante le attività pomeridiane

1) Durante l'uscita temporanea, lo studente, regolarmente autorizzato, è tenuto a minimizzare il tempo di permanenza fuori dall'aula.

2) Quando deve recarsi ai servizi igienici, lo studente è tenuto a raggiungere quelli funzionanti e più vicini all'aula in cui sta svolgendo attività didattica.

3) Quando deve recarsi ai distributori automatici, lo studente è tenuto a servirsi di quelli funzionanti più vicini all'aula in cui sta svolgendo attività didattica.

4) Nel caso in cui lo studente debba raggiungere gli uffici di segreteria e di dirigenza e questi ultimi risultino impegnati con altri fruitori del servizio, lo studente è tenuto a rientrare, senza indugio, nell'aula.

5) Durante l'uscita temporanea, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'intera comunità scolastica.

7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

Titolo VII – Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi di istruzione

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

1) Per visita guidata si intende una attività didattica che si effettua, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, locali d'interesse storico-artistico, parchi naturali (CM 253/91). In seguito ci si riferirà ad una visita guidata con il termine "visita".

2) Per viaggio di istruzione si intende un periodo di attività didattica che si articola su più giorni, in modo ininterrotto, effettuato in luoghi di interesse didattico e culturale. In seguito ci si riferirà ad un viaggio di istruzione con il termine "viaggio".

2) I viaggi e le visite devono essere progettati cercando di garantire il massimo della sicurezza per i partecipanti.

3) Inoltre, i viaggi e le visite devono essere progettati cercando di garantire la migliore vigilanza possibile da parte dei docenti accompagnatori sugli alunni partecipanti. Per tale motivo si sceglieranno con cura i docenti accompagnatori, i luoghi da visitare, il periodo o il giorno della visita e i mezzi usati per i trasferimenti.

Art. 2 – Compiti dei docenti durante i viaggi e le visite

1) In occasione delle visite e dei viaggi, i docenti sono responsabili degli alunni loro affidati (artt. 2047 e 2048 c.c.), durante tutto il periodo di espletamento della visita e del viaggio.

2) I docenti accompagnatori designati devono appartenere, prioritariamente, alle classi partecipanti al viaggio o alla visita. Di norma, gli studenti assegnati ad ogni singolo docente accompagnatore non possono eccedere le 15 unità; questo numero può avere valore superiore quando la visita o il viaggio non prospettano particolari livelli di pericolosità e di difficoltà per la vigilanza.

3) I docenti accompagnatori cureranno la vigilanza durante le visite e i viaggi, inclusi i trasferimenti, mantenendo, in ogni caso, compatto il gruppo di studenti loro affidati.

4) I docenti accompagnatori sono tenuti a non abbandonare gli studenti, anche temporaneamente.

5) Per i viaggi di più giorni, in ciascun giorno deve essere fissato un orario che prevede il termine delle attività giornaliere ed il conseguente riposo di studenti e docenti accompagnatori, in ore serali e notturne. In questo periodo di riposo, è comunque nella facoltà dei docenti accompagnatori intensificare la usuale vigilanza degli studenti, qualora essi ravvisassero pericoli di ogni genere o la condizione che comportamenti degli studenti possano arrecare danno o disturbo ad altri studenti, a persone terze o a se stessi.

6) In ogni caso, anche per visite di breve durata (di una o più ore), i docenti non possono abbandonare i plessi se non è stata conferita loro opportuna nomina di accompagnatore. Tanto è stabilito soprattutto a tutela dei docenti e degli alunni.

Art. 3 – Comportamento degli alunni durante i viaggi di istruzione

1) In virtù di quanto stabilito all'art. 1 c. 1 del presente Titolo, gli studenti durante i viaggi e le visite devono mantenere lo stesso comportamento corretto e rispettoso che è loro richiesto durante le attività didattiche che si svolgono nelle sedi dell'Istituto.

2) Infrazioni al Regolamento di istituto attuate dagli alunni durante i viaggi e le visite, sono da considerarsi alla stregua delle infrazioni commesse nei plessi dell'Istituto.

3) Quando le infrazioni di cui al comma precedente mettono in cattiva luce il buon nome dell'istituzione scolastica agli occhi di terzi, sono da considerarsi anche maggiormente gravi di quelle commesse nelle sedi dell'Istituto.

Art. 4 – Rinvii

1) Per quanto non stabilito dal presente Regolamento in merito alla vigilanza nei viaggi e nelle visite, si rinvia alla normativa vigente.

2) Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in merito alla vigilanza nei viaggi e nelle visite, si rinvia al regolamento di Istituto specifico sui viaggi e le visite.

Titolo VIII – Vigilanza sull'accesso di genitori e persone terze in istituto

Art. 1 – Accesso ai luoghi in cui si svolge la didattica

1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche l'accesso alle aule è consentito unicamente ai docenti e agli alunni.

2) Nei laboratori, lo svolgimento delle attività didattiche prevede la necessaria presenza di un assistente tecnico, che deve coadiuvare il docente (o i docenti) nell'espletamento dell'attività didattica.

Art. 2 – Luoghi in cui è consentita la presenza di genitori e persone terze

1) I genitori e, in genere, gli estranei possono avere accesso all'atrio, o, se richiesto, agli uffici di Segreteria, alla Presidenza e ai locali designati per il colloquio con i docenti.

2) Non è previsto l'accesso di genitori, anche se membri del consiglio di istituto, in altri luoghi diversi da quelli appena menzionati.

3) I collaboratori scolastici, in ogni caso, vigilano sull'accesso di terze persone e le accompagnano ai locali di destinazione.